TRASMESSA AL CO.RE.CO. CENTRALE/PROVINCIALE

il 9 1 6EM 2000 Prot. nº 43/5



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (Provincia di Palermo)

r	ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3	OGGETTO: REVOCA ATTO CONSILIARE N.78 DEL 26.10.1995 E
the state of the s	N.15 DEL 28.3.1996 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLA-
DEL 19.1.2000	MENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
	•

L'anno duemila il giorno <u>DICIANNOVE</u> del mese di <u>GENNAIO</u>, alle ore <u>18,30</u>, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio Comunale del <u>10.1.2000</u>, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art.20 della L.R. 26 Agosto 1992, n.7, si e' riunito in seduta pubblica, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) DI LIBERTO	Giovanni G.ppe	SI	
2) MUSSO	Antonino	SI	
3) PIZZO	Luigi	SI	
4) LA BARBERA	Francesco	SI	
5) MARTORANA	Antonino	SI	
6) MAZZOLA	Gaetano	SI	
7) FUMUSA	Matteo	SI	
8) ALLOTTA	Rosario	NO	SI
9) CASELLA	Giulio	SI	
10) SPERA	Antonino	NO	SI
11) SALERNO	Giovanni	ST	
12) MARTORANA	Rocco	SI	
13) MIGLIORE	Gioacchino	SI	
14) FERRARO	Pietro	SI	
15) PIZZO	Gioacchino	SI	
and the first of the same and the	TOTALE	13	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dr. NICOLA LO VERSO.

Assume la presidenza il Sig. LA BARBERA Dr. FRANCESCO.

Scrutatori Sigg. CASELLA GIULIO - MAZZOLA GAETANO E PIZZO LUIGI

SERVIZIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONE Proposta di deliberazione del responsabile del servizio (art.n.2 L.R. n.23/98)

Il responsabile del servizio

Premesso che:

Con deliberazione n.78 del 26/10/1995 modificata con deliberazione n. 15 del 28/03/1996 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento dei Servizi di fognatura e di depurazione" redatto ai sensi della L.R.n.27/86 in sostituzione del vecchio Regolamento approvato con deliberazione n. 122 del 26/06/1987;

Che il suddetto regolamento, ottenuto il parere favorevole della competente U.S.L. in data 16/04/1987 ai sensi dell'art.14 della legge n.833/78, è stato inviato all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il parere relativo agli aspetti di salvaguardia delle acque ai sensi dell'art.4 della L.R. n.39/77:

Che nelle more dell'approvazione da parte dell'Assessorato è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n.67 del 29/11/1997 la circolare n.26046 del 17/11/1997 avente come oggetto la "Revisione del regolamento tipo dei servizi di fognatura e depurazione" che ha apportato modifiche ed integrazioni al regolamento tipo predisposto con Circolare A.R.T.A. 9 marzo 1987 n.4960 per adeguarlo alle innovazioni legislative più recenti in materia di tutela ambientale:

Che l'Amministrazione ha, pertanto, ritenuto opportuno predisporre un aggiornamento del regolamento approvato con la richiamata deliberazione n.78 del 26/10/1995 al fine di adeguarlo ai contenuti della circolare n.26046 del 17/11/1997 ed accelerare i tempi di approvazione del regolamento stesso:

Visto il nuovo regolamento dei servizi di fognatura e di depurazione redatto dal Geom. Di Liberto Giuseppe Responsabile del procedimento de quo, redatto in data 14.10.99 che si compone di n. 55 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante:

Ritenuto necessario procedere alla revoca delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 78 del 26/10/1995 e n.15 del 28/03/1996;

Vista la L.R. n.27 del 15/5/1986,

Visto l'O.R.EE.LL.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Revocare le deliberazioni del Consiglio comunale n. 78 del 26/10/1995 e n.15 del 28/03/1996:

Approvare l'allegato Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adeguato secondo le direttive della circolare A.R.T.A. n.26046 del 17:11.97, redatto dall'Ufficio Tecnico e che si compone di n.55 articoli;

Jmonto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.tc

IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri Comunali presenti in aula ad intervenire, se lo desiderano, sull'argomento posto all'o.d.g.

A turno, chiedono ed ottengono la parola:

- Il Consigliere Salerno Giovanni (Cristiani e Liberal Democratici per Belmonte Europea) il quale dichiara che il suo gruppo non intende approvare il regolamento in discussione perche' Belmonte Mezzagno risulta ancora penalizzata dal mancato funzionamento del depuratore "nonostante il Sindaco, rispondendo ad un'interrogazione della Minoranza, avesse assunto l'impegno che l'impianto sarebbe entrato in funzione nel 1998". Prosegue dicendo che la posizione del suo gruppo parte da considerazioni non tecniche, ma politiche, poiche' gli impegni assunti vanno mantenuti e "poiche' il Regolamento in discussione si basa anche sul depuratore e poiche' il Sindaco non ha mantenuto l'impegno politico preannuncia il voto contrario del suo gruppo".
- L'Assessore Ferraro Gregorio, presente in aula, interviene sottolineare che la posizione del Gruppo di Minoranza, contraria Regolamento, avrebbe avuto valenza sotto l'aspetto politico il Regolamento avesse trattato solamente della depurazione. Regolamento, invece, ha per oggetto una serie di finalita' elencate nell'art.1 che vanno oltre il problema depuratore quali: gli scarichi produttivi e privati, il relativo controllo, le norme di pubblica fognatura, etc. Inoltre, detto allacciamento della Regolamento e' stato predisposto sulla base di precise norme emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Entra in aula il Consigliere Di Liberto Giuseppe.

A questo punto, il Consigliere Salerno Giovanni (Cristiani e Liberal Democratici per Belmonte Europea), in segno di protesta, unitamente al suo Gruppo, abbandona l'aula.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il Regolamento in argomento.

Ogni singolo articolo viene approvato all'unanimita' da n.8 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

Ultimata la votazione dei singoli articoli, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l'intero Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 26.10.1995, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28.3.1996, esecutiva;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n.26046 del 17.11.1997, pubblicata sulla G.U.R.S. n.67 del 29.11.1997 che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento – tipo predisposto con Circolare A.R.T.A. n.4960 del 9.3.1987;

Visto il Regolamento appositamente elaborato;

Ascoltati i vari interventi;

Visto l'esito delle votazioni dei singoli articoli;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con modifiche con L.R. n.48/91, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarita' tecnica, nonche' dal Segretario Comunale Capo sotto il profilo della legittimita', allegati al presente atto per formarne parte integrante;

Con voto unanime favorevolmente reso per alzata di mano da n.8 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito e' stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Pizzo Luigi, Casella Giulio e Mazzola Gaetano;

DELIBERA

Di revocare gli atti deliberativi consiliari n.78 del 26.10.1995 e n. 15 del 28.3.1996, entrambi esecutivi, con i quali e' stato approvato e modificato il Regolamento dei servizi di fognatura e di depurazione.

Di approvare il nuovo Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione che si compone di n.55 articoli e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante.

LEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Nº 3 DEL 19 GEN. 2000

IL PRESENTE FOGLIO, CONTENENTE I PARERI RESI AI SENSI DELL'ART.5 Nº142/90, RECEPITA CON MODIFICHE CON LE66E REGIONALL LLA LEGGE *48/91, NONCHE' AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO Nº1590 EL 15 OTTOBRE 1990, FA PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI OTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: REVOCA ATTO CONSTITARE N. 78 DEL 26.10.95 E N. 15 DEL 28.03.96 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZI DI FOCNATURA E DEPURAZIONE

PARERE TECNICO

(Art.53 L.142/90 Art.1 comma 1º - lett.I - L.R. nº48/91)

Il sottoscritto [ARCH.SANTANGELO SALVATORE Liv..VIII, responsabile de] ervizio Ufficio TECNICO SERVIZIO LL.PP. E MANUTESPrime parere FAVOREVOLE in ordina lla regolarità tecnica.

Belmonte Mezzagno, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE REGOLARITA! CONTABILE

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto Rag. Domenico Orifici , Liv. VII / Capo Settore fficio Ragioneria;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ir

-dine alla regolarità tecnica:

Verificata la legalità della spesa e la regolarità della ocumentazione, nonché la giusta imputazione della stessa in bilancio, esprime arere <u>FAVOREVOLE</u> in ordine alla regolarità contabile del presente rovvedimento.

Belmonte Mezzagno, li

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art.55 comma 5° Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°4891)

Il sottoscritto Raq. Domenico Orifici , Liv. VII , Capo Settore ficio Ragioneria, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della esa scaturente dalla presente delibera, essendo valido ed effettivo equilibrio finafiziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto pegnate.

Belmonte Mezzagno, li

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.53 Legge nº142/90 - Art.1 comma 1 Lett.I L.R. nº48/91)

Il Sottoscritto Dr. Nicola Lo Verso, Segretario Comunale Capo; Visti i suddetti pareri, esprime parere FAVOREVOLE sul presente ovvedimento sotto il profilo della legittimità.

Belmonte Mezzagno, li 40 6 N. 2000



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.to F. LA BARBERA

F. to F. LA BARBERA		
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO F.to N.	COMUNALE LO VERSO	CAP
F.to G.G. DI LIBERTO	and others desired general springs makes which desired and	==
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del 30.1.2000 , giorno festivo e vi rimarrà pubblicata per consecutivi dal 30.1.2000 al 14.2.2000 Belmonte Mezzagno, li 31.1.2000 IL MESSO COMUNALE	giorni :	
<u>F.to F. La Rocca</u>	active allows allows allows gallery spines and spines allows spines allows allowed allows allows allows allowed allows allowed allows allowed allows allowed allows allowed allows allowed all	:
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica deliberazione, ai sensi dell'art.11, primo comma, del Regionale 3.12.1991, n°44, è stata affissa in copia all'Alboril giorno 30.1.2000 e vi rimarrà pubblicata per consecutivi dal 30.1.2000 al 14.2.2000 Belmonte Mezzagno, li 31.1.2000 IL SEGRETARIO COMUNALE	Pretor 15 gior	rio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Belmonte Mezzagno, li 31.1.2000

VISTO: IL PRESIDENTE

IL SEGRETABLE CONUNS

RISCONTRO TUTORIO

REGIONE GICLIAMA

COMITATO BROMONALE ET CONTROLLO

SECULO COMAND

SI ATTESTA

Che II CO.NE.CO. Helle seduta

L'2.200 non la Marchado vizi di

REGIONE CO. Helle seduta

L'2.200 non la Marchado vizi di

REGIONE CO. Helle seduta

L'2.200 non la Marchado vizi di

REGIONE CO. Helle seduta

L'2.200 non la Marchado vizi di

REGIONE CO. Helle seduta

REGIONE GICLIAMA

45 Source

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

BELMONTE MEZZAGNO LI 14.10.99

IL REDATTORE

M

Il Responsabile del procedimento (Geom. Di Liberto Giuseppe)

Il Responsabile del servizio (Arch.Santangelo Salvatore)

1

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART. I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n.27 ed in attuazione degli artt. 12, comma 1° n.2); 13 comma 1° n.2) lettera b); e 14, comma 1°, della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:

- a) il procedimento di attuazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
- b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonchè il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque:
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari:
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
- e) la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati:
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

ART.2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- 1. stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo, che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall'art. 5 della Legge Regionale n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- 2. tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- 3. raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della L. R. N. 27/86.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:

- 1. acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
- 2. acque nere: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
- 3. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 4. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 5. pubblica fognatura: complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane;
- 6. canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;
- 7. canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale.
- Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:
- a) scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;
- b) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonchè attività commerciali i cui scarichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella 8 allegata alla L.R. n.27/86, i rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla Legge n. 319/76;
- c) scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni.

La qualità degli scarichi di cui al punto b) deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

ART. 4 PUBBLICITA

Copia del presente regolamento verrà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento all'Ufficio tecnico comunale, previo versamento della somma stabilita dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale.

L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di 60 giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre chè sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate previa verifica della loro idoneità da parte dell'ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari. In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.

ART. 6 SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

ART.7 ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad istallare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

ART. 8 SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI

Il Responsabile del Servizio potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui a seguito di

accertamento tecnico si ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dalla legge n.319/76 nel caso di recapito in acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Responsabile del Servizio imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO PROVVISORIE PER CANTIERI DI LAVORO

Al fine di evitare l'inquinamento anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Responsabile del Servizio potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove è possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonchè alla durata temporale dello scarico.

ART. 10 SERVITU' FOGNARIA

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti ad esame tecnico ed approvati dal Responsabile del Servizio.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

ART. 11 ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro su suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezione ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

ART. 12 SCARICHI VIETATI

E' vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E in particolare vietata l'immissione

di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, scarti di macellazione , scarti di cucina di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto dei presente articolo. Le spese per eventuale riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

TITOLO IIIº

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

ART. 13 NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. n. 27/86. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente al controllo.

ART. 14 AUTORITA' COMPETENTE

Il Responsabile del Servizio è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, previa istruttoria del Responsabile del procedimento.

ART. 15 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento già recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI ESISTENTI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

ART. 17 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI NUOVI

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella pubblica fognatura.

ART. 18 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI NUOVI

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n.5790/U del 13 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 13 maggio 1995).

ART. 19 VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l'accertamento analitico dello scarico in forma definitiva.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

ART. 20 ONERI DI ISTRUTTORIA

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

Il Responsabile del Servizio determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

ART. 21 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

1. pianta generale della proprietà in scala 1:500;

2. pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

- 3. sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
- 4. pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;
- 5. sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di areazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 6. disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'art.7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- 7. relazione illustrativa per una completa compressione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti;

Nella relazione verranno fornite le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) superfici permeabili e impermeabili;
- c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale;
- e) limitatamente agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonchè relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
- f) la fonte di approvvigionamento idrico;
- g) la quantità di acqua scaricata;
- h) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione;
- i) scheda tecnica (allegato 2 del presente regolamento);
- 8. quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in £.200.000 (duecentomila).

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

ART. 22

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 6;
- c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

ART. 23 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorità competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all'art.12 del presente regolamento.

ART. 24 CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo Titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell'art. 2 della legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni, emanata dalla Regione.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo utilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle rete di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno predisporsi adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 25 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

Il Responsabile del Servizio potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

ART. 26 ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.2 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio e/o l'ente gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili..

TITOLO IV LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI

ART. 27 SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI ABITATIVI

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

ART. 28 SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

Sono assimilabili a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e che abbiano portate compatibili come precisato al precedente art.22, lett.a).

La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.

ART. 29 SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA' SANITARIA

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.

ART. 30 SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi a limiti di accettabilità fissati dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n.27/86 e per i parametri ivi non previsti, a quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio o l'ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

ART. 31 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Il Responsabile del Servizio o l'ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'Ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

ART. 32 DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI PARZIALI E TERMINALI

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediate diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

TITOLO V

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART, 33 GENERALITA'

Il presente titolo regolamenta gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

ART. 34 SCARICHI PROVENIENTI DA OGNI TIPO DI INSEDIAMENTO

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere sempre autorizzati dal Responsabile del Servizio e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'U.T.C.

Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in ogni qualsiasi altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dal Comune. Il Responsabile del Servizio può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto il controllo dell'U.T.C..

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'U.T.C. in assenza di tali imbocchi.

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Comune provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei. Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell'utente.

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal Comune.

ART. 35 PRESCRIZIONI TECNICHE

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

ART. 36 ALLACCIAMENTI IN FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione Comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

ART. 37 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'Ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

ART. 38 PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

TITOLO VI

CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

ART. 39 CONFERIMENTI AMMESSI

L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV della L.R. N.27/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento di reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e non compresi nell'allegato "D" del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla L.R. n.27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella C allegata alla legge n.319/76.

ART.40 LUOGO DESTINATO AL ŘICEVIMENTO DELLO SCARICO

Lo scarico dei liquami di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.

L'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico - sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'Ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 2 della L.R. n.27/86 e per i parametri in essa non previsti, di quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.

L'Ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

ART. 41 CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, CARICO E TRASPORTO

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico sanitaria e ambientale, nonchè il Sindaco competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

ART. 42 AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI ANALITICI

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente autorizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuali dall'art.41 della L.R. n. 27/86.

Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussiste il Responsabile del Servizio o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.

TITOLO VII

SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE DI CUI ALL'ELENCO I DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO LEGISLATIVO N.133/92

ART. 43 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 del 27 gennaio 1992, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

ART. 44 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art.21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto Legislativo n. 133/92, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per un numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
- d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Il Comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare; a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Il Comune stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

ART. 45

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI CONTENENTI SOSTANZE DI CUI ALL'ELENCO I DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 133/92

a) NUOVI IMPIANTI

L'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, secondo quanto prescritto dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo.

Per le sostanze comprese nell'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n.113/92, per le quali non risultino ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B dello stesso. L'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

b) IMPIANTI ESISTENTI

Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92, e per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B dello stesso decreto, la domanda di autorizzazione, ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dal citato allegato B del decreto legislativo n. 133/92, fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare dei limiti di accettabilità della tabella A ad essa allegata, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.

L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite indicati nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all'autorità competente.

L'autorità competente prescrive i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.

L'autorità competente, se rilascia l'autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.

ART. 46 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatatene l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

ART. 47 AUTORIZZAZIONE IN CONFORMITA' AI PIANI DI RISANAMENTO

Per le sostanze di cui all'elenco II dell'allegato A del decreto legislativo n.133/92, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge n.319/76 e successive modificazioni.

Successivamente all'adozione dei piani di risanamento previsti dall'art.3 del decreto legislativo 133/92, l'Autorità competente rilascia l'autorizzazione, in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze del citato allegato A.

Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si rimanda al decreto legislativo n.133/92 del 27 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suppl. ord. n.41 del 19 febbraio 1992).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 48 CANONE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superficie dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto, agli Enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli Enti gestori dei rispettivi servizi.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, alla qualità delle acque scaricate.

ART. 49 CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI ABITATIVI

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La tariffa applicata è quella stabilita dall'autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni vigenti.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua scaricata è fatto pari all'100% dell'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

ART. 50 CANONE DOVUTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata.

Per il calcolo delle somme verranno utilizzate le formule tipo stabilite dal D.P.R. del 24 maggio 1977, che qui di seguito vengono riportate, ed i limiti minimi e massimi stabiliti dal D.A. n. 620/90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 30 giugno 1990):

TARIFFA TOTALE

T2 = Tf + Td

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

 $Tf = F2 + f2 \times V$

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

$$Td = [dv + K2 \times (Oi \times db + S1 \times df) + da] \times V$$

$$Of \qquad Sf$$

in cui:

T2 = tariffa totale (L./anno);

Tf = tariffa fognatura (L./anno);

Td = tariffa depurazione(L./anno);

F2 = tariffa fissa per utenza (L./anno);

K2 = coefficiente che assume di norma valore 1. esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perchè depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale, rientrino nei riguardi dei materiali riducenti o dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile; f2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L./m3);

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (L./m3):

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (L./m3);

da = coefficiente di costo per tenere conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diversi da materiali riducenti (L./m3). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perchè depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrino nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto consortile;

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L./m3);

Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH7) in mg/1;

Of = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l;

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/1;

Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/1;

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (m3/anno).

I parametri di O ed S vanno riferiti a condizioni medie.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da Enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'Ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'Ente che gestisce quest'ultimo servizio.

ART. 51 RISCOSSIONE

Fino all'entrata in vigore della tariffà fissata dagli artt.13 - 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi dell'art.68 e previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento.

ART.52 SANZIONI E CONTENZIOSO ART. 69 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 GENNAIO 1998, n. 43

Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applicano le sopratasse previste dalla normativa vigente. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dell'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art.20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.638.

ART. 53 CANONE DOVUTO PER IL CONFERIMENTO DI REFLUI MEDIANTE MEZZI MOBILI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E/O PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti. La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui all'art.50 del presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.54 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto da presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana.

ART.55 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PER INSEDIAMENTI ABITATIVI, IN PUBBLICA FOGNATURA (EX ART. 40 LEGGE REGIONALE N.27/86)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

			_nato a			
fisca	ıle n	1			2744 A-144 A-1	residente
/ia			_n	CAP.		
СН	IEDE					
in nubblica	formatura	dai	raffi		dal	
				_		•
		THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS	aan da	-		Via
					•	
		ww				
	fisca /ia C H in pubblica ato in n.	fiscale n /ia CHIEDE in pubblica fognatura ato in n.	fiscale n	fiscale n	fiscale n	in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal ato inn.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI, IN PUBBLICA FOGNATURA (EX ART. 40 LEGGE REGIONALE N. 27/86)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Il sottoscritto	The state of the s	***************************************			············	nate	о а
		_il	***********				Via
			sua	qualità	di:	titolare	legale
rappresentante - amministratore dell	la ditta	·					
con sede legale in							
Via				Cap			elefono
*							٠
	CHIEDE						
	CHILDL						
L'autorizzazione allo scarico in p		dei refl	lui pr	ovenien	ti da	ıll'insedi	amento
	ubblica fognatura						
produttivo - produttivo assimilabile	ubblica fognatura a civile - ubicato i	n			**************	PLEATATAT WE ARVANGE ME A SUPERIOR FRANCH	
produttivo - produttivo assimilabile : Via	ubblica fognatura a civile - ubicato i n.	n			**************	PLEATATAT WE ARVANGE ME A SUPERIOR FRANCH	
produttivo - produttivo assimilabile	ubblica fognatura a civile - ubicato i n.	n			**************	PLEATATAT WE ARVANGE ME A SUPERIOR FRANCH	
produttivo - produttivo assimilabile : Via Codice ISTAT	ubblica fognatura a civile - ubicato i n.	n de	estina	to a			
produttivo - produttivo assimilabile : Via Codice ISTAT Si allegano i seguenti documenti:	ubblica fognatura a civile - ubicato i n.	n de	estina	to a			
produttivo - produttivo assimilabile : Via Codice ISTAT Si allegano i seguenti documenti:	ubblica fognatura a civile - ubicato i n.	n de	estina	to a			
produttivo - produttivo assimilabile : Via Codice ISTAT Si allegano i seguenti documenti:	ubblica fognatura a civile - ubicato i n	n de	estina	to a			

LEGISLAZIONE STATALE:

Legge 10 maggio 1976 n.319 e sue modifiche ed integrazioni.

Delibera C.T.A.I. del 4 febbraio 1977

D.P.R. 24 maggio 1977.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.133

Legge 5 gennaio 1994 n.36.

Legge 17 maggio 1995 n.172.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22.

LEGISLAZIONE REGIONALE:

Legge 18 giugno 1977 n. 39 e sue modifiche ed integrazioni.

Legge 15 maggio 1986 n.27 e sue modifiche ed integrazioni.

Legge 15 maggio 1991 n.29.

Legge 10 gennaio 1995 n.10.

Legge 10 agosto 1995 n.58.

Decreto assessoriale 20 giugno 1990 n.620.

Circolare 30 ottobre 1986 n.4.

Circolare 9 marzo 1987 n.9460.

Circolare 18 ottobre 1991 n.63110.

Circolare 13 maggio 1994 n.38334.

Circolare 13 marzo 1995 n. 5790.

Circolare 26 maggio 1997 n.11840.

Circolare 17 novembre 1997 n.26046.

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA

IL Responsabile del Servizio

Visto	il testo unico fiche ed integra	delle leggi sanita	arie approv	ato co	n R. D. 27	luglio 193	4, n. 126	55 e succe	essive
			0 0 01/200		_ 110 .1.				
		aggio 1976, n. 31							
Vista	la delibera del	C.I.T.A.I. del 4	reporato 1	9// su	illa tutela d	elle acque	dall'inq	umament	to;
		onale 18 giugno							
Vista	la Legge Regi	onale 15 maggio	1986, n. 2	7 e suc	ccessive me	odifiche ec	d integra	zioni;	
Visto	il regolamento	o dei servizi di f	ognatura e	depura	azione ado	tato con d	elibera (D.C. n	
del		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••						
Vista	l'istanza prese	entata in data			_ dal Sig		***************************************		
nato a	,,,,.		il				e	residente	in
		nell	a qualità	di				della	ditta
(speci	ificare la ragio	ne sociale)						i di	
con	sede	legale	a					***************************************	in
		legale dall'insedian	tendente ac	d otter	nere l'autor	izzazione	allo sca	rico dei	reflui
prove	nienti	dall'insedian	nento		produttivo		ubicato)	in
-		entificativi ISTA	de	stinato	a (indicar	e il tipo di	attività	e/o produ	zioni
e i rel	ativi codici ide	entificativi ISTA	T)		(-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	k		v.o p.out	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************	
ai ser con sede	nsi dell'art. 40 legale a	della Legge Reg	ionale n. 2°	7/86 la i	ı ditta				
destinato	a (indicare i	il tipo di attivit	à e/o mrod	luzion	i e i relat	vi codici	identifi	cativi IS	T A T \
	· · · (maiouro i	in pubbli	ica foonatu	ra ner	ii o i ioiai. Iin nraciim	ihila ayant	raciani titativo c	tanvi 15. H	1711)
mc/anno	a condizione	che esso sia con	ica rogilalu iforme ai li	ia poi imiti d	un presum li accettobi	ione quam lità provie	manyo c ti dalla t	u	avata
alla I	egge Regional	e n. 27/86 e per	i narametr	i in ac	ca non ma	nta provisi nzioneti ei	ii uana t i limiti e	au. z. am Li occetto	cgata L:1:+2
previs	ti dal regolar	nento dei serviz	i di foonsi	i ili Ca fiira a	danuraria	na (indiaa	i uiiiiii (halla) ad	onna
Segue	nti nrecorizioni	i e condizioni:	i di loglia	tura e	ucpurazio	ne (marca	ne ia ia	.oena) ed	ane
Losca	arico suddetto	i e condizioni: dovrà essere ade	acuata alla	norma	tooniaha .		J a a		
di atta	uaziona anche	dovia essere ade	guato and	HOHIIG	econone ;	generan ec	ra quem	e integrat	ive e
autori	tà	e se più restritti	ive, the sa	панно	eventuam	iente emai	nate dei	ie compe	etenti
a) richia	to altresì obblig	go ar:	:		1		1 1133	1.	
Caso d	dere nuova aut	orizzazione allo	scarico pe	r ogni	diversa de	stinazione	: dell'ins	sediament	to, in
b) notific	u ampiiamento	e/o ristrutturazi	one e/o tras	sterim	ento dello s	stesso;			
Jilion (~	are al comune	ogni mutament	o che inter	venga	in riferime	into al cic	lo tecno	logico e/c	alla
મખાપાસ	Qelle maferie	prime utilizzate i	e dei prodo	atti ofti	วทุกกัง				
onnon v- vilah	are al comu	me ogni event	tuale trasf	erime	nto della	gestione	e/o de	ella prop	rietà
woll II	isediamento : -								
uare to	empestiva con	nunicazione, al d	comune e a	agli or	gani prepo	sti per leg	gge al co	ontrollo e	alla
vigilar	nza, della data	di inizio dell'atti	ività lavora	tiva.	- •	_			

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA

IL Responsabile del Servizio

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del CITAI del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
Vista la L. R. 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L. R. 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n.
del
del
nato a il
nato a il nella qualità di
e residente in nella qualità di della ditta (specificare la ragione sociale)
con sede legale a
con sede legale a tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in
provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)
AUTORIZZA
2) senci dell'est 40 delle I. D. n. 27/96 le ditte
if sensi den art, 40 dena E.R. II. 27/80 la ditta
on sada laggia a
ai sensi dell'art, 40 della L.R. n. 27/86 la ditta
a recapitare to scarico dei rettui provenienti dati insediamento produttivo ubicato in
con sede legale a inin recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato indestinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di mc/anno, a condizione
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) In pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo dimc/anno, a condizione che esso si conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 8, allegata alla L.R. n. 27/86, che cutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) In pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo dimc/anno, a condizione che esso si conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 8, allegata alla L.R. n. 27/86, che cutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A, allegata alla legge n. 319/76, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di mc/anno, a condizione che esso si conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 8, allegata alla L.R. n. 27/86, che cutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A, allegata alla legge n. 319/76, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni: Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di mc/anno, a condizione che esso si conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 8, allegata alla L.R. n. 27/86, che cutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A, allegata alla legge n. 319/76, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni: Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità. E' fatto altresì obbligo di:
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di
destinato a (indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di

e) notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;

d) dare tempestiva comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle

condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

LIMITI DI ACCETTABILITA' PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN PUBBLICA FOGNATURA

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
	CONCENTRAZIONI

Metalli e non metalli tossici totali		3 mg/1
Arsenico come	As	0,5mg/1
Bario come	Ba	20 mg/1
Cadmio come	Cd	0,02 mg/1
Cromo III come	Cr	2 mg/1
Cromo VI come	Cr	0,2 mg/1
Mercurio come	Hg	0,005 mg/1
Nichel come	Ni	2 mg/1
Piombo come	Pb	0,2 mg/1
Rame come	Cu	0,1 mg/1
Selenio come	Se	0,03 mg/1
Stagno come	Sn	10 mg/1
Zinco come	Zn	0,5 mg/1
Fenoli come	С6н50ь	0,5 mg/1
Solventi organici aromatici totali		0,2 mg/1
Solventi organici azotati totali	*	0,1 mg/1
Solventi clorurati totali		1 mg/1
Pesticidi clorurati		0,05 mg/1
Pesticidi fosfati		0,1 mg/1
Oli minerali		5 mg/1
Cianuri totali come	CN	1 mg/1
Floruri come	F	12 mg/1
Aldeidi come	н-сно	2 mg/l
Alluminio come	Al	2 mg/1
Ferro come	Fe	4 mg/1
Manganese come	Mn	4 mg/1
Solfuri come	H ₂ S	2 mg/1
Solfiti come	SO ₃	2 mg/1
Boro come	В	4 mg/1
Cloro attivo come	C12	0,2mg/1

I rimanenti parametri devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. C allegata alla legge n. 319/76, e successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni, dai consorzi e dagli enti che provvedono alla gestione del pubblico servizio.

TABELLA 8 ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/86 LIMITI PER L'ASSIMILABILITA'DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A QUELLI DI INSEDIAMENTI CIVILI.

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
pH Temperatura Solidi sospesi totali BOD 5 COD Max COD/BOD5 Azoto totale come N. Azoto ammoniacale come NH4 Fosforo totale come P Boro come B Tensioattivi come MBAS Grassi e oli vegetali ed animali	5.5: 9.5 30°C 400 mg/1 300 mg/1 600 mg/1 2.5 mg/1 50 mg/1 30 mg/1 15 mg/1 1 mg/1 10 mg/1

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della teballa A annessa alla legge n. 319/76.

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ASSIMILABILI A CIVILI

l	Individuazione dell'insediamento
1.1	Cognome e nome del titolare
1.2	Ragione sociale
1.3	Sede Legale
1.4	Ubicazione
1.5	Destinazione d'uso
1.6	Codice ISTAT
1.7	Nulla Osta all'impianto (ex art. 5 L.R. n. 181/81)
	Si No D.A. n. del
1.8	Si No D.A. n. del Concessione edilizia n. del
2	Caratteristiche dell'insedimento
2.1	Data inizio attività
2.2	Superficie coperta
2.3	Superficie scoperta impermeabile
2.4	Superficie scoperta permeabile
3	Lavorazione svolte
3.1	Elenco delle produzioni e/o lavorazioni
3.2	Elenco delle materie prime e semilavorati impiegati
3.3	Lavorazione stagionale SI NO NO
3.4	Numero addetti
3.5	Numero giornate lavorative (per settimane)
3.6	Numero mesi lavorativi (per anno)
4	Consumi idrici
4.1	Denominazione fonti di approvvigionamento idrico
4.2	Acquedotto mc/anno
4.3	Fiume, canale, lago o altro (specificare) n. punti mc/anno
4.4	Pozzi n. mc/anno
5	Individuazione dello scarico
5.1	Effluente totale scaricato
5.2	
5.3	effluente servizi igienici
5.4	Effluente impianto raffreddamento
5.5	Acque meteoriche (stimate)
5.6	Numero punti di scarico
5.7	Riferimenti sulla planimetria dei punti di scarico
5.8	Scarico continuo SI discontinuo
5.9	Caratteristiche qualitative dello scarico
5.9.1	Conformità dello scarico ai limiti previsti da
5.9.2	Inquinanti presenti nell'effluente non previsti dalle tabelle della legge n. 319/76
6	Strumentazione automatica di controllo
6.1	Misuratori di portata installati
6.1.1	Al prefievo
6.1.2	Allo scarico
6.2	Analizzatori in continuo installati

6.2,1	Th.
7	- diametri controllati
	Impianto di depurazione
7.1	Tipo di impianto
7,2	Capacità di trattamento (mc/giorno)
7.3	Francis (ma/giorno)
7.4	Fanghi prodotti (mc/giorno)
	Modalità di smaltimento
7.4.2	Affidato a terzi (specificare trasportatore e smaltitore)
8	Scarico indiretto
8.1	Volume (mc/anno)
8.2	Modalità di smaltimento
8.3	In proprio (specificare come)
8.4	Affidato a terzi
8.4.1	Trasportatore
8.4.2	Smaltitore finale

ALLEGATI:

- 1) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI, IN PUBBLICA FOGNATURA (EX ART. 40 LEGGE REGIONALE N.27/86) PAG.19
- 2) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI, IN PUBBLICA FOGNATURA (EX ART. 40 LEGGE REGIONALE N. 27/86) PAG.20
- 3) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PAG.21

- 4) MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA PAG.22
- 5) MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI CON RECAPITO IN PUBBLICA FOGNATURA PAG.24
- 6) LIMITI DI ACCETTABILITA' PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN PUBBLICA FOGNATURA PAG.26
- 7) TABELLA 8 ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/86 LIMITI PER L'ASSIMILABILITA'DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A QUELLI DI INSEDIAMENTI CIVILI. PAG.27
- 8) SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI EASSIMILABILI A CIVILI PAG.28

INDICE

TITOLO I OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	PAG.2
TITOLO II	PAG.2
DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.3
TITOLO III PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA	PAG.6
TITOLO IV LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI	PAG.10
TITOLO V MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	PAG.11
TITOLO VI CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI	PAG.13
TITOLO VII SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE DI CUI ALL'ELENCO - I - DELL' ALLEGATO A DEL DECRETO LEGISLATIVO N.133/92	PAG.14
TITOLO VIII	rag.14
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	PAG.16
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	PAG.18

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

BELMONTE MEZZAGNO LI 14.10.99

IL REDATTORE

Il Responsabile del procedimento (Geom. Di Liberto Giuseppe)

Il Responsabile del servizio (Arch.Santangelo Salvatore)

1. GENERALITA'

La presente relazione è riferita al regolamento dei servizi di fognatura e depurazione predisposto da questo Ufficio Tecnico Comunale per l'adozione da parte del Consiglio Comunale e le successive superiori approvazioni.

Una precedente stesura del regolamento in oggetto era stata redatta utilizzando come schema di base il regolamento- tipo predisposto dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Con deliberazione n.78 del 26/10/1995, modificata dalla deliberazione n.15 del 28/03/1996, il regolamento fu approvato dal Consiglio Comunale ed inoltrato con nota prot.2001 del 24/02/1997 all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il parere di competenza.

Nelle more dell'approvazione da parte dell'Assessorato è stata pubblicata sulla GURS n. 67 del 29/11/1997 la Circolare n.26046 del 17/11/1997 avente come oggetto la "Revisione del regolamento tipo dei servizi di fognatura e depurazione" che ha apportato modifiche ed integrazioni al regolamento tipo predisposto con circolare n.9460 del 9/3/1987 per adeguarlo alle innovazioni legislative più recenti i materia di tutela ambientale.

L'Ufficio Tecnico ha pertanto redatto un aggiornamento del regolamento adeguandolo al regolamento tipo proposto con la circolare n. 26046 su richiamata che dopo le approvazioni di legge sostituirà pertanto quello adottato con la deliberazione n.78 del 26/10/1995 ma non ancora operativo.

2. SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il Comune di Belmonte Mezzagno è un centro della Provincia di Palermo, città da cui dista circa 18 Km.

Il territorio comunale appare molto accidentato, con ampie zone aspre e ripide.

Da un punto di vista socioeconomico, l'abitato si fonda essenzialmente sull'agricoltura e sul terziario.

La vicinanza con la città ha comportato una certa tendenza, seppure contenuta, all'aumento della popolazione; tendenza che può essere confermata analizzando i dati relativi agli ultimi censimenti in seguito riportati.

La popolazione residente al 31 marzo 1999 ammonta ad un totale di 10.260 abitanti di cui 5116 maschi e 5144 femmine (dati Anagrafe).

L'andamento della popolazione negli ultimi anni è riportato nel prospetto allegato, dal quale si ricava anche la tendenza prevedibile per gli anni futuri.

2. DOTAZIONE IDRICA ATTUALE E PREVISTA

Attualmente il Comune si approvvigiona da pozzi comunali, con una portata di adduzione complessiva media di circa 18litri/sec.

La dotazione unitaria media oscilla, secondo i dati degli ultimi anni a circa 150 litri/giorno per abitante residente.

La realistica previsione di un aumento della popolazione negli anni futuri e la necessità di adeguare la dotazione attuale ad uno standard soddisfacente comporterà la necessità di avviare la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico. Le relative opere sono peraltro già inserite nel programma triennale delle OO.PP. recentemente approvato dal Consiglio Comunale.

3 LA RETE FOGNARIA

3.1 Generalità e notizie sul tipo di fognatura.

Con Decreto Assessoriale nº 214 del 22.2.1989 è stato approvato il Programma di Attuazione della rete Fognante, redatto dall'Ing. Michele Cannizzaro.

Secondo i dati e le notizie rilevabili dalle relazioni allegate al PARF, la rete fognaria esistente è quasi esclusivamente una rete di acque nere la quale risulta assolutamente inefficiente specie nella zona nord ovest dell'abitato, mentre potrà essere utilizzata seppure parzialmente nelle altre parti una volta costruiti appropriati collettori che ne razionalizzino il funzionamento.

L'attuale recapito della rete di acque nere, in attesa della attivazione dell'impianto di depurazione, è costituito dal torrente Landro il quale all'interno dell'abitato è stato irreggimentato mediante la posa di tubi

Risulta necessario quindi completare la costruzione, già in parte avviata, di separati collettori principali come da PARF e progetto generale delle fognature.

3.2.Criteri di scelta del sistema fognante adottato

Sia la posizione dell'abitato rispetto al bacino, tale da comportare notevoli pendenze stradali, che le condizioni della rete fognante attuale e l'innumerevole quantità di allacci privati, unitamente alla valutazione delle portate delle acque nere per le quali è stato dimensionato il depuratore, hanno suggerito l'adozione di reti separate. La realizzazione della rete delle acque bianche è stata già avviata in un settore del centro

Per maggiori dettagli e notizie tecniche si rimanda al PARF.

3.3 Corpo ricettore

Il corpo ricettore è individuato nel torrente Landro il quale scorre, a valle del depuratore e per circa 1Km in terreni pochissimo permeabili. Risulterà comunque necessario prevedere la sistemazione dell'alveo a valle del depuratore per garantire l'ossigenazione delle acque in caso di avaria dello stesso. Dalla relazione geologica e da quanto riportato nel PARF se ne ricava che data la buona impermeabilità dei terreni a valle del depuratore, le possibilità di autodepurazione sono considerate sufficienti.

4. IMPIANTO DI DEPURAZIONE

4.1 Tipo e stato attuale dell'impianto.

L'impianto di depurazione esistente, in fase di completamento, si articola nel modo seguente:

- grigliatura automatica
- b) stazione di sollevamento
- c) dissabbiatura
- d) bacino di ossidazione
- e) sedimentazione
- f) riciclo e spurgo fanghi
- g) ispessitore
- h) stabilizzazione
- letti di essiccamento i)

quadro elettrico di comando e controllo

Si è proceduto in tempi recenti all'appalto dei lavori per la realizzazione del completamento delle opere impiantistiche, dopo una serie di vicende assai complesse e di problemi di natura tecnico amministrativa originati dal danneggiamento dei manufatti ed al conseguente contenzioso con la ditta appaltatrice. Tali eventi hanno forzosamente ritardato i tempi di attivazione. Per maggiori dettagli si rimanda

4.2 Dati di progettazione dell'impianto di depurazione

L'impianto sopra descritto è dimensionato per una portata pari a 167.3 mc/h e per una portata massima in tempo di pioggia di 251 mc/h.

La stazione di sollevamento è costituita da un pozzo di capacità 7 mc e tre pompe in grado di sollevare con una prevalenza di m.9.00 35 litri/sec ciascuna. Vi sono opportuni regolatori di livello che automaticamente comandano l'avvio di una o più pompe secondo le necessità di smaltimento.

L'ossidazione biologica avviene in un bacino capace di smaltire la portata massima ed un carico inquinante di 603 Kg BOD5.

Il rendimento epurativo è pari al 91% e quindi il BOD5 specifico medio in ingresso (300 ppm) diviene 27 ppm.

L'ossigeno necessario viene fornito da un aeratore di superficie.

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PROV. DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

ALLEGATO 1

POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI.

*(dati dell'anno 1999, sono riferiti al 31 marzo, tutti gli altri anni al 31 dicembre)

Anno 89 Maschi 4694 Femmine 4715		femmine 4766	
totale 9409	9549	9606	9810
Anno 93 Maschi 4994 Femmine 4964	Anno 94 Maschi 5017 femmine 5035		femmine 5125
totale 9958	10052	10127	10217
Anno 97 Maschi 5120 Femmine 5136	Anno 98 Maschi 5117 femmine 5144		
totale 10.276	10.261	10).260 .